Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 331

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 5 dicembre 1979** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1979, n. **607**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano . . . . Pag. 9884

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1979.
Ripartizione tra le regioni e le province autonome per l'anno finanziario 1979 di L. 174.826.302.245 di cui all'art. 2, lettera b), della legge n. 356/1976, recante nuove disposizioni per la finanza regionale . . . . Pag. 9888

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1979.
Ripartizione tra le regioni e le province autonome di lire 30 miliardi recati in aumento al fondo per i programmi regionali di sviluppo per l'anno 1979 e destinati al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico di cui all'art. 17 della legge n. 493/1975 . . . . . . Pag. 9889

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1979.
Ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano della somma di L. 46.554.265.000 in aggiunta alla quota fissa del fondo per i programmi regionali di sviluppo, per il 1978, ai sensi dell'art. 2, lettera a), della legge n. 356/1976 . . . . Pag. 9890

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1979.
Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati speciali di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° luglio 1979, emessi per lire 1.500 miliardi in applicazione della legge 21 dicembre 1978, n. 843 . . . . Pag. 9890

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1979.
Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati speciali di credito del Tesoro a trentasei mesi, con godimento 1° luglio 1979, emessi per lire 2.500 miliardi in applicazione della legge 21 dicembre 1978, n. 843 . . . . Pag. 9891

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1979.
Soppressione del posto doganale di Cannigione, dipendente dalla dogana di La Maddalena . . . . . Pag. 9892

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1979.
Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dagli stabilimenti di Cornaredo e di Milano, via Corsica, nonchè dalla sede amministrativa, tecnica e commerciale di Milano della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano. Pag. 9893

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1979.
Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Ib.Mei, con sede e stabilimento in Asti. Pag. 9893

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1979.
Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine sanitarie Foligno, in S. Eraclio di Foligno . . . Pag. 9893

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1979.
Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Scotto, in Vetta Consalvo di Bacoli. Pag. 9894

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1979.
Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Firenze della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano . . . . Pag. 9894

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1979.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Scotto, in Vetta Consalvo di Bacoli Pag. 9894

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1979.
Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Casandrino e Reggia di Portici della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano . Pag. 9895

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1979.
Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti del deposito di Genova della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano . Pag. 9895

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1979.
Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Palermo e Catania dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano . . Pag. 9895

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1979.
Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Alessandria e Varese della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano . Pag. 9896

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1979.
Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Torino e Settimo Torinese della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano Pag. 9896

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1979.
Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nino Teli S.r.l., in Torino Pag. 9897

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1979.
Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore distribuzione e noleggio films operanti nel comune di Roma . . Pag. 9897

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1979.
Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessile piemontese, in Nole . . . Pag. 9897

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1979.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nino Teli S.r.l., in Torino . . . . . Pag. 9898

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1979.
Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iniziative valli piemontesi, stabilimento di Cafasse . . . . Pag. 9898

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1979.
Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Scotto, in Vetta Consalvo di Bacoli . Pag. 9898

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1979.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gandola Biscotti, con sede e stabilimento in Rudiano . . . . Pag. 9899

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1979.
Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gandola Biscotti, con sede e stabilimento in Rudiano . . . . Pag. 9899

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1979.
Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marajà, in Riva del Garda . . Pag. 9899

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1979.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramica Galba S.r.l., in liquidazione, con sede e stabilimento in Castelforte . . . . Pag. 9899

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1979.
Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iniziative valli Piemontesi, stabilimento di Cafasse . . . . Pag. 9900

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1979.
Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessile piemontese, in Nola . . . Pag. 9900

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1979.
Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nino Teli S.r.l., in Torino . . . . . Pag. 9900

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1979.
Proroga dal 1° aprile 1979 al 30 giugno 1979 del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore distribuzione e noleggio films nel comune di Roma . . . . Pag. 9901

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1979.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marajà, in Riva del Garda . . . . Pag. 9901

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1979.
Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramica Galba S.r.l., in liquidazione, con sede e stabilimento in Castelforte . . . . Pag. 9902

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1979.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lind, con sede in Torino e stabilimento in Novara . . . . Pag. 9902

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1979.
Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lind, con sede in Torino e stabilimento in Novara . . . . Pag. 9902

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1979.
Autorizzazione all'esattoria di Tortona al quietanzamento automatico dei versamenti diretti e all'adozione di uno schedario su supporti magnetici . . . . . Pag. 9903

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1979.
Autorizzazione all'esattoria di Viterbo al quietanzamento automatico dei versamenti diretti e all'adozione di uno schedario su supporti magnetici . . . . . . Pag. 9903

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1979.
Autorizzazione all'esattoria di Carpi al quietanzamento automatico dei versamenti diretti e all'adozione di uno schedario su supporti magnetici . . . . . . Pag. 9903

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1979.
Autorizzazione all'esattoria di Taranto al quietanzamento automatico dei versamenti diretti e all'adozione di uno schedario su supporti magnetici . . . . Pag. 9904

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1979.
Autorizzazione all'esattoria di Lucca-Capannori al quietanzamento automatico dei versamenti diretti e all'adozione di uno schedario su supporti magnetici . . Pag. 9904

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1979.
Accertamento della variazione percentuale dell'indice del costo della vita ai fini dell'applicazione della disciplina nella perequazione automatica delle pensioni erogate dal Fondo previdenziale degli spedizionieri doganali . . Pag. 9905

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1979.
Abilitazione alla Banca popolare di Bergamo a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio con la Comunità europea del carbone e dell'acciaio . . . . Pag. 9905

COMUNITA' EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee . . . . Pag. 9905

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi: Provvedimento n. 49/1979. Prezzi delle specialità medicinali. Revisione primi prezzi. Pag. 9907

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 9908

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del tesoro: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso speciale, per esami, a trentuno posti per la nomina a primo dirigente nel ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato . . . . Pag. 9909

Regione Lombardia:

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Milano . . . . . . Pag. 9909

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Pavia . . . . Pag. 9909

Ospedale civile di Casarano: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 9909

Istituto neurologico « C. Besta » di Milano: Concorso ad un posto di aiuto di neuroradiologia . . . . Pag. 9909

Ospedali riuniti « V. Leonardi - E. Riboli » di Lavagna: Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 9909

Ospedale « Sirai » di Carbonia: Concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia. Pag. 9909

Ospedali riuniti di Jesi: Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale . . . . Pag. 9910

Ospedali riuniti della provincia di Matera: Concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia . . Pag. 9910

Istituto dermopatico dell'Immacolata di Roma: Concorso ad un posto di primario di anestesia . . . . Pag. 9910

Ospedale « E. e T. Agnelli » di Fenestrelle: Concorso ad un posto di assistente di medicina generale . . Pag. 9910

Ospedale civile « A. Pugliese » di Catanzaro: Concorso ad un posto di assistente di chirurgia pediatrica Pag. 9910

Arcispedale « S. Maria nuova » di Reggio Emilia: Concorso ad un posto di primario della divisione oculistica. Pag. 9910

Ospedale « SS.mo Rosario » di Venafro:

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale . . . . Pag. 9910

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del servizio di radiologia . . . . Pag. 9910

Spedali riuniti « S. Maria Maddalena » di Volterra: Concorsi a posti di personale sanitario medico . Pag. 9911

Istituti ospedalieri di Modena: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 9911

Ospedale civile « S. Antonio » di S. Daniele del Friuli: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia . . . . . . Pag. 9911

Ospedale « S. Giovanni » di Chiaromonte: Concorso ad un posto di assistente della divisione di pediatria Pag. 9911

Ospedale « P. Marini » di Petritoli: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista . . . . Pag. 9911

Ospedale di Gardone Val Trompia: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia. Pag. 9911

Ospedale « F. Palasciano » di Capua: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 9912

Ospedale « Principessa di Piemonte » di Taurianova: Concorso ad un posto di assistente O.R.L. . . . Pag. 9912

Ospedale « S. Maria del Prato » di Feltre: Concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia . . . . Pag. 9912

Ospedale « Leopoldo, Maria, Manny Del Balzo Squillacioti e F. Teotino » di Locri: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 9912

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1979, n. **607.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 148 - all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia sono aggiunte le scuole di specializzazione in neuropatologia, in oftalmologia (seconda scuola), in pediatria (seconda scuola).

Art. 2.

Gli articoli 213 e 214, relativi alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva

Art. 213. — La scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva ha sede presso l'istituto di igiene dell'Università e conferisce il diploma di specialista in igiene e medicina preventiva.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di quaranta per anno di corso e complessivamente di centosessanta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Il corso si articola in un biennio propedeutico seguito da un biennio differenziato con cinque orientamenti e precisamente:

a) sanità pubblica:
b) igiene e tecnica ospedaliera;
c) igiene del lavoro;
d) igiene e medicina scolastica;
e) laboratorio.

Art. 214. — Il piano di studi è il seguente:

I Biennio

1° *Anno*:

metodologia statistica e biometria;
educazione sanitaria;
psicologia;
microbiologia ed immunologia I;
parassitologia;
metodologia epidemiologica ed epidemiologia generale;
profilassi generale;
sociologia medica ed antropologia culturale.

2° *Anno*:

microbiologia e immunologia II;
patologia e clinica delle malattie infettive;
epidemiologia e profilassi delle malattie infettive I;
patologia e clinica delle malattie non infettive di importanza sociale;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale I;
demografia e statistica sanitaria;
legislazione e programmazione sanitarie.

II Biennio

a) Orientamento di sanità pubblica.

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
igiene degli alimenti e della nutrizione;
igiene dell'età evolutiva;
igiene del lavoro;
igiene ed assistenza dell'anziano.

4° *Anno*:

igiene edilizia e dell'aggregato urbano;
igiene ospedaliera;
organizzazione del territorio e programmazione sanitaria;
medicina di comunità;
economia sanitaria;
elementi di diritto amministrativo.

b) Orientamento di igiene e tecnica ospedaliera.

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;

igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
igiene e tecnica delle costruzioni ospedaliere: arredamenti ed impianti tecnologici;
igiene dell'alimentazione e dietetica ospedaliera;
organizzazione e funzionamento degli ospedali I;
elementi di diritto e legislazione ospedaliera.

4° *Anno*:

organizzazione e funzionamento degli ospedali II;
compiti ed attribuzioni della direzione sanitaria;
formazione professionale e compiti del personale ospedaliero;
programmazione ospedaliera e medicina di comunità;
assistenza psichiatrica;
aspetti socio-sanitari dell'ospitalismo;
aspetti economici della gestione ospedaliera.

c) Orientamento di igiene del lavoro.

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
epidemiologia e profilassi delle malattie del lavoro;
tecnica ed economia degli impianti industriali;
tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio;
elementi di fisica tecnica applicata all'igiene;
igiene dell'ambiente di lavoro I.

4° *Anno*:

igiene dell'ambiente di lavoro II;
elementi di diritto e legislazione del lavoro;
psicologia del lavoro;
prevenzione degli infortuni;
politica del territorio ed insediamenti industriali;
igiene del lavoro e medicina di comunità.

d) Orientamento di igiene e medicina scolastica.

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene ambiente fisico e difesa ecologica;
clinica delle malattie dell'età evolutiva;
epidemiologia e profilassi delle malattie dell'età evolutiva;
igiene degli alimenti e della nutrizione;
auxologia normale e patologica;
psicologia dell'età evolutiva.

4° *Anno*:

servizi di medicina scolastica;
edilizia ed arredamento scolastico;
elementi di pedagogia;
assistenza parascolastica;
educazione sanitaria nella scuola;
legislazione scolastica;
igiene mentale.

e) Orientamento di laboratorio.

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
metodi e dosaggi fisico-chimici per il controllo dello inquinamento ambientale I;
metodi e dosaggi biologici per il controllo dell'inquinamento ambientale;
strumentazione e metodologie chimico-cliniche ed ematologiche I;
microscopia applicata all'igiene;
elementi di fisica tecnica applicata all'igiene;
accertamento diagnostico delle malattie infettive e parassitarie I.

4° *Anno*:

metodi e dosaggi fisico chimici per il controllo dello inquinamento ambientale II;
accertamento diagnostico delle malattie infettive e parassitarie II;
strumentazione e metodologie chimico-cliniche ed ematologiche II;
ispezione e controllo degli alimenti;
elementi di informatica.

Gli esami relativi alle discipline svolte con insegnamento biennale vengono sostenuti alla fine di detti insegnamenti.

I corsi sono completati da insegnamenti complementari scelti dalla scuola tra i seguenti:

Materie complementari:

automazione del sistema ospedaliero;
biochimica applicata;
climatologia;
diritto sanitario internazionale;
elementi di medicina legale;
genetica umana;
geologia applicata all'igiene;
idrologia;
igiene dei climi tropicali;
igiene dei trasporti;
igiene militare;
igiene rurale;
istituzioni di matematiche;
micologia;
radioprotezionistica.

A giudizio del direttore della scuola possono essere indicati come complementari anche altri insegnamenti regolarmente attivati nei corsi di laurea di ciascuna università.

I corsi sono integrati da un tirocinio pratico di durata comunque non inferiore a tre mesi, da svolgersi durante il secondo biennio.

La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in igiene e medicina preventiva, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 3.

L'art. 216, relativo alla scuola di specializzazione in malattie infettive, è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in malattie infettive

Art. 216. — La scuola di specializzazione in malattie infettive ha sede presso l'istituto di malattie infettive e conferisce il diploma di specialista in malattie infettive.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorità competenti.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo di allievi è di dodici per anno di corso e complessivamente di quarantotto iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) epidemiologia generale delle malattie infettive;
2) batteriologia e micologia;
3) virologia;
4) parassitologia;
5) immunologia generale.

2° *Anno*:

1) tecniche batteriologiche e micologia applicate alle malattie infettive;
2) tecniche virologiche applicate alle malattie infettive;
3) tecniche parassitologiche applicate alle malattie infettive;
4) tecniche immunologiche applicate alle malattie infettive;
5) anatomia patologica;
6) genetica.

3° *Anno*:

1) clinica delle malattie infettive (1° anno);
2) diagnostica e semeiotica delle malattie infettive;
3) radiologia;
4) medicina preventiva delle malattie infettive.

4° *Anno*:

1) clinica delle malattie infettive (2° anno);
2) malattie tropicali;
3) legislazione sanitaria delle malattie infettive;
4) farmacologia e terapia delle malattie infettive.

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Al termine di ciascun anno di corso gli allievi sono tenuti a sostenere gli esami del rispettivo anno; al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in malattie infettive gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente la specialità.

Agli allievi i quali abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma viene rilasciato il diploma di specializzazione in malattie infettive.

Art. 4.

Dopo l'art. 264 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in neuropatologia, in oftalmologia (seconda scuola), in pediatria (seconda scuola).

Scuola di specializzazione in neuropatologia

Art. 265. — La scuola di specializzazione in neuropatologia conferisce il diploma di specialista in neuropatologia.

Gli anni di corso necessari per il conseguimento del diploma sono quattro.

Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione.

Art. 266. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo della materia affine.

Il consiglio della scuola si compone dei professori che tengono gli insegnamenti prescritti ed è presieduto dal direttore.

Gli insegnanti della scuola sono nominati dal rettore, su proposta del consiglio di facoltà, udito il direttore della scuola.

Il direttore affida l'organizzazione della coordinazione dei corsi ad un coordinatore della didattica: quest'ultimo deve possedere una riconosciuta e documentata competenza in neuropatologia e viene scelto dal direttore della scuola fra gli insegnanti delle materie previste dal piano di studi.

Art. 267. — La selezione dei candidati aspiranti alla ammissione alla scuola avviene sulla base dei titoli presentati e in seguito ad un esame scritto.

La commissione esaminatrice è presieduta dal direttore della scuola di specializzazione.

Art. 268. — Il corso di quattro anni non può essere abbreviato e pertanto non sono consentite iscrizioni con abbreviazioni di corso.

Art. 269. — Il numero massimo degli iscritti è stabilito in dieci.

Art. 270. — Gli insegnamenti della scuola di specializzazione in neuropatologia sono così distribuiti nei quattro anni di corso:

1° *Anno*:

anatomia del sistema nervoso;
fisiologia del sistema nervoso;
genetica del sistema nervoso;
biochimica del sistema nervoso (I);
tecnica delle autopsie.

2° *Anno*:

anatomia patologica macroscopica generale;
anatomia patologica microscopica generale;
biochimica del sistema nervoso (II);
immunologia ed immunopatologia del sistema nervoso.

3° *Anno*:

anatomia patologica macroscopica del sistema nervoso;
anatomia patologica microscopica del sistema nervoso (I);
patologia speciale neurologica;
diagnostica di laboratorio in neurologia.

4° *Anno*:

anatomia patologica microscopica del sistema nervoso (II);
anatomia patologica delle malattie neuromuscolari;
semeiotica neurologica;
clinica neurologica.

Per ottenere il diploma di specializzazione in neuropatologia, gli specializzandi devono frequentare per il primo anno un laboratorio di anatomia patologica generale, per il secondo e terzo anno un laboratorio di neuropatologia, per il quarto anno un reparto clinico nell'ambito del dipartimento di scienze neurologiche (clinica neurologica o clinica neurochirurgica).

La scuola di specializzazione in neuropatologia è solo parzialmente clinica.

Scuola di specializzazione in oftalmologia
(Seconda scuola)

Art. 271. — La scuola ha la durata di quattro anni.
Il numero dei posti disponibili è fissato in cinque per ogni anno di corso.
Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

anatomia ed istologia dell'apparato oculare;
nozioni di embriologia e genetica oculare;
fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari;
nozioni di ottica fisiologica, esame della refrazione;
microbiologia ed igiene oculare.

2° *Anno*:

semeiotica oculare e mezzi di indagine dell'apparato oculare (biomicroscopia, oftalmoscopia, perimetria, campimetria, adattometria, senso cromatico, tonometria, esami elettro funzionali, radiologia);
farmacologia oculare e terapia fisica;
anatomia patologica oculare;
patologia e clinica oculare (malattie delle palpebre, della congiuntiva, delle vie lacrimali, della cornea e della sclera).

3° *Anno*:

patologia e clinica oculare (malattia dell'uvea, della retina, del nervo ottico e delle vie ottiche, dell'occhio nella sua totalità, dell'orbita, glaucoma);
anomalie e patologia della motilità oculare e della visione binoculare, ortottica e pleottica;
affezioni otorinolaringoiatriche e occhio;
tecnica operatoria (biennale I).

4° *Anno*:

neuroftalmologia;
malattie oculari in rapporto alle affezioni generali;
malattie professionali, infortunistica e medicina legale oculare;
tecnica operatoria (biennale II).

Gli iscritti hanno l'obbliego di frequenza ai corsi.

E' obbligatoria la frequenza alle esercitazioni pratiche per quattro anni nella clinica oculistica. Gli esami di profitto vengono sostenuti per gruppo di materie alla fine di ogni anno.

Al termine del corso, prima di presentare la dissertazione scritta e sostenere la relativa discussione, i diplomati debbono sostenere una prova pratica sull'ammalato.

Art. 272. — La scuola ha sede presso la clinica oculistica seconda dell'Università di Milano.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Per ottenere l'ammissione alla scuola i candidati devono essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e del diploma di abilitazione all'esercizio professionale e devono superare un concorso per titoli ed esami.

Non è consentita abbreviazione del corso.

Scuola di specializzazione in pediatria
(Seconda scuola)

Art. 273. — La scuola di specializzazione in pediatria ha sede presso l'istituto di clinica pediatrica III e conferisce il diploma di specialista in pediatria.

Art. 274. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 275. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 276. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 277. — Il numero massimo degli allievi è fissato in otto per anno.

Art. 278. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 279. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

genetica;
auxologia;
alimentazione;
epidemiologia;
malattie infettive;
clinica pediatrica I.

2° *Anno*:

radiologia;
legislazione del minore;
organizzazione sanitaria;
psicologia pediatrica;
oculistica ed ortottica;

otorino e foniatria;
odonto;
neonatologia I;
chirurgia pediatrica I;
pediatria preventiva e sociale I;
clinica pediatrica II.

3° *Anno*:

neurologia;
psichiatria infantile;
nefrologia e urologia;
ginecologia pediatrica;
neonatologia II;
chirurgia pediatrica II;
pediatria preventiva e sociale II;
cardiologia I;
endocrinologia I;
ematologia I;
immunologia I;
gastroenterologia I;
clinica pediatrica III.

4° *Anno*:

oncologia;
pneumologia;
ortopedia e traumatologia;
dermatologia;
cardiologia II;
endocrinologia II;
ematologia II;
immunologia II;
gastroenterologia II;
clinica pediatrica IV.

Art. 280. — La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto, non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 281. — Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in pediatria, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1979
Registro n. 92 *Istruzione, foglio n.* 323

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1979.

Ripartizione tra le regioni e le province autonome per l'anno finanziario 1979 di L. 174.826.302.245 di cui all'art. 2, lettera b), della legge n. 356/1976, recante nuove disposizioni per la finanza regionale.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica sia istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo e stabilisce altresì la procedura per la ripartizione del fondo tra le regioni, sulla base dei criteri annualmente determinati dal CIPE;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, recante nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 28 marzo 1979, n. 88, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 e il bilancio pluriennale 1979-81;

Vista la legge n. 380/1979 (primo provvedimento di variazione al bilancio dello Stato per il 1979), recante disponibilità in aumento al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ex art. 9, legge n. 281/1970;

Considerato che detta disponibilità in aumento al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo pari a lire 91,111.302.245 miliardi comprende l'aumento di lire 48,086.717.245 miliardi disposto ai sensi dell'art. 2, lettera *b*), della legge n. 356/1976, nonchè l'incremento di lire 43,024.585.000 miliardi pari alla disponibilità affluita al fondo sopracitato ai sensi dell'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

Visto l'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, il quale stabilisce al secondo comma che le disponibilità finanziarie sui fondi di rotazione soppressi, di cui al primo comma del medesimo art. 110 sono versate nel fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Visto il decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica del 30 luglio 1979, con il quale si è provveduto all'assegnazione alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano della quota fissa di cui alla lettera *a*) della legge n. 356/1976, esercizio 1979, di lire 361,554.265 miliardi;

Visto il decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica del 30 luglio 1979, con il quale si è provveduto all'assegnazione alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano della somma di lire 30 miliardi quale limite di impegno per l'esercizio 1979, da destinarsi al programma di completamento degli ospedali civili e psichiatrici avviato in attuazione della legge n. 574/1965, a valere sul fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto il parere espresso dalla commissione interregionale nella seduta del 13 settembre 1979;

Vista la delibera CIPE del 10 ottobre 1979;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La somma di lire 174,826.302.245 miliardi è ripartita, per le finalità esposte in premessa, di cui ai decreti ministeriali richiamati, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, esercizio 1979, come segue:

Regioni e province autonome	Lire (miliardi)
Trento	1,639.812.438
Bolzano	1,859.743.927
Valle d'Aosta	2,323.383.280
Piemonte	7,650.457.261
Lombardia	11,598.617.921
Veneto	7,286.527.175
Friuli-Venezia Giulia	3,400.255.027
Liguria	3,928.521.837
Emilia-Romagna	7,330.175.477
Toscana	6,465.134.932
Umbria	3,641.398.773
Marche	4,670.076.736
Lazio	9,081.002.617
Abruzzo	8,015.261.479
Molise	5,849.396.696
Campania	22,160.282.770
Puglia	16,903.139.310
Basilicata	7,729.653.576
Calabria	12,545.185.797
Sicilia	20,847.512.066
Sardegna	9,900.763.150

Art. 2.

La spesa relativa di lire 174,826.302.245 miliardi graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio 1979.

Roma, addì 18 ottobre 1979

p. *Il Ministro*: ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1979
Registro n. 2 *Bilancio, foglio n.* 30

(10424)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1979.

Ripartizione tra le regioni e le province autonome di lire 30 miliardi recati in aumento al fondo per i programmi regionali di sviluppo per l'anno 1979 e destinati al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico di cui all'art. 17 della legge n. 493/1975.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge n. 356/1976 recante nuove disposizioni per la finanza regionale;

Visto l'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493;

Vista la legge 28 marzo 1979, n. 88, di approvazione del bilancio dello Stato per il 1979 e per il triennio 1979-81;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 20 giugno 1979, n. 137234, registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1979, registro n. 15, foglio n. 94, con il quale viene disposta una integrazione di lire 30 miliardi al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo per l'anno finanziario 1979;

Visto il parere espresso dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nella seduta del 13 settembre 1979, sui criteri da adottare per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 17 di cui sopra;

Vista la delibera CIPE in data 10 ottobre 1979;

Ritenuto di dover ripartire l'ulteriore somma di 30 miliardi per l'anno finanziario 1979, per mettere le regioni in condizioni di soddisfare le esigenze dei servizi del trasporto pubblico, ai sensi della anzidetta legge n. 493/1975;

Decreta:

Art. 1.

La somma di lire 30 miliardi recata in aumento al fondo per i programmi regionali di sviluppo, per l'esercizio 1979, è assegnata alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano come segue:

Regioni e province autonome	Lire
Piemonte	2.271.672.000
Lombardia	4.010.712.000
Veneto	2.124.486.000
Liguria	921.578.000
Emilia-Romagna	2.062.297.000
Toscana	1.980.114.000
Umbria	517.195.000
Marche	787.470.000
Lazio	2.635.287.000
Abruzzo	762.449.000
Molise	239.148.000
Campania	2.721.613.000
Puglia	1.911.393.000
Basilicata	447.089.000
Calabria	1.157.433.000
Friuli-Venezia Giulia	688.784.000
Valle d'Aosta	122.837.000
Sicilia	2.564.108.000
Sardegna	1.163.835.000
Trento	427.500.000
Bolzano	483.000.000

Art. 2.

La spesa relativa graverà, per l'esercizio 1979, sul capitolo 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Roma, addì 18 ottobre 1979

p. *Il Ministro*: ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1979
Registro n. 2 *Bilancio, foglio n.* 29

(10423)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1979.

Ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano della somma di L. 46.554.265.000 in aggiunta alla quota fissa del fondo per i programmi regionali di sviluppo, per il 1978, ai sensi dell'art. 2, lettera a), della legge n. 356/1976.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853;

Vista la legge 2 maggio 1976, n. 183;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356;

Vista la legge 27 aprile 1978, n. 143, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Visti gli articoli 127 e 129 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

Vista la legge 4 agosto 1978, n. 482, recante variazioni al bilancio dello Stato per il 1978 (primo provvedimento);

Visto il parere espresso dalla commissione interregionale ex art. 13 della legge n. 281/1970 nella seduta del 13 settembre 1979;

Visto il decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica del 28 dicembre 1978, con il quale si è provveduto alla ripartizione della quota fissa di lire 315 miliardi, per l'esercizio 1978, di cui all'art. 2, lettera *a*), della legge n. 356/1976;

Vista la delibera CIPE del 10 ottobre 1979;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 46.554.265.000 in aggiunta alla quota fissa del fondo per i programmi regionali di sviluppo, per l'anno 1978, è ripartita come segue:

Regioni e province autonome	Somme (in lire)
Trento	436.663.000
Bolzano	495.229.000
Valle d'Aosta	618.691.000
Piemonte	2.037.230.000
Lombardia	3.088.581.000
Veneto	1.940.320.000
Friuli-Venezia Giulia	905.449.000
Liguria	1.046.121.000
Emilia-Romagna	1.951.943.000
Toscana	1.721.591.000
Umbria	969.663.000
Marche	1.243.588.000
Lazio	2.418.168.000
Abruzzo	2.134.373.000
Molise	1.557.628.000
Campania	5.901.033.000
Puglia	4.501.115.000
Basilicata	2.058.319.000
Calabria	3.340.642.000
Sicilia	5.551.457.000
Sardegna	2.636.461.000

Art. 2.

La spesa relativa di lire 46,554.265 miliardi graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1979, in conto residui di stanziamento per il 1978.

Roma, addì 18 ottobre 1979

p. *Il Ministro*: ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1979
Registro n. 2 *Bilancio, foglio n.* 31

(10425)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1979.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati speciali di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° luglio 1979, emessi per lire 1.500 miliardi in applicazione della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, nell'anno 1979, operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, di durata non superiore a trentasei mesi, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto il decreto ministeriale n. 708648/66-AP-4, in data 15 giugno 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1979, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 362, emanato in attuazione della cennata legge n. 843, con cui è stata disposta l'emissione di una prima tranche di certificati speciali di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° luglio 1979, rimborsabili il 1° luglio 1981, ad interesse variabile, con un minimo semestrale del 6,15%, per un importo nominale di lire 1.500 miliardi;

Visto l'art. 7 del richiamato decreto ministeriale 15 giugno 1979, con cui si è stabilito che alla Banca d'Italia viene affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso, a scadenza, dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolamentazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati speciali di credito del Tesoro emessi per lire 1.500 miliardi con il decreto ministeriale n. 708648 del 15 giugno 1979, meglio indicato in premessa, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 26 giugno ed il 27 dicembre di ogni anno, con inizio dal 27 dicembre 1979, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore

della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1 % denominato « Ministero del tesoro - Certificati speciali di credito del Tesoro a cedola variabile, rimborsabili il 1° luglio 1981 - legge 21 dicembre 1978, n. 843 » sul quale saranno accreditate, con valuta successiva al giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza della relativa cedola e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate per interessi e per rimborso capitale saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, procederà alla chiusura del conto di cui al primo comma versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1980, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti o i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti o contabilità inerenti ai certificati previsti dal presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizioni, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di L. 450.000.000, pari allo 0,03 % sul valore nominale di lire 1.500 miliardi dei certificati emessi con il richiamato decreto ministeriale del 15 giugno 1979, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 225.000.000 alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° gennaio 1980.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4431 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979 ed al capitolo corrispondente per gli anni successivi; l'onere relativo all'anno 1979 è pari a L. 225.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1979
Registro n. 23 *Tesoro, foglio n.* 4

(10615)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1979.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati speciali di credito del Tesoro a trentasei mesi, con godimento 1° luglio 1979, emessi per lire 2.500 miliardi in applicazione della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, nell'anno 1979, operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, di durata non superiore a trentasei mesi, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto il decreto ministeriale n. 708647/66-AP-3, in data 15 giugno 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1979, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 361, emanato in attuazione della cennata legge n. 843, con cui è stata disposta l'emissione di una prima tranche di certificati speciali di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° luglio 1979, rimborsabili 1° luglio 1982, ad interesse variabile, con un minimo semestrale del 6,15 %, per un importo nominale di lire 2.500 miliardi;

Visto l'art. 7 del richiamato decreto ministeriale 15 giugno 1979, con cui si è stabilito che alla Banca d'Italia viene affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso, a scadenza, dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolamentazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati speciali di credito del Tesoro emessi per lire 2.500 miliardi con il decreto ministeriale n. 708647/66-AP-3 del 15 giugno 1979, meglio indicato in premessa, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 26 giugno ed il 27 dicembre di ogni anno, con inizio dal 27 dicembre 1979, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1 % denominato « Ministero del tesoro - Certificati speciali di credito del Tesoro a cedola variabile, rimborsabili il 1° luglio 1982 - legge 21 dicembre 1978, n. 843 » sul quale saranno accreditate, con valuta successiva al giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza della relativa cedola e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate per interessi e per rimborso capitale saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, procederà alla chiusura del conto di cui al primo comma versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1980, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti o i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti o contabilità inerenti ai certificati previsti dal presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizioni, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di L. 750.000.000, pari allo 0,03 % sul valore nominale di lire 2.500 miliardi dei certificati emessi con il richiamato decreto ministeriale del 15 giugno 1979, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 375.000.000, alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° gennaio 1980.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4431 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979 ed al capitolo corrispondente per gli anni successivi; l'onere relativo all'anno 1979 è pari a L. 375.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1979
Registro n. 23 *Tesoro, foglio n.* 3

(10616)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre **1979.**

Soppressione del posto doganale di Cannigione, dipendente dalla dogana di La Maddalena.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Ritenuta la necessità di sopprimere il posto doganale di Cannigione, dipendente dalla dogana di La Maddalena;

Decreta:

Articolo unico

E' soppresso il posto doganale di Cannigione, dipendente dalla dogana di La Maddalena.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1979

Il Ministro: Reviglio

(10421)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dagli stabilimenti di Cornaredo e di Milano, via Corsica, nonchè dalla sede amministrativa, tecnica e commerciale di Milano della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 2 marzo 1978, 8 agosto 1978, 23 novembre 1978, 3 gennaio 1979, 6 aprile 1979 e 20 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1978 al 30 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dagli stabilimenti di Cornaredo (Milano) e di Milano, via Corsica, nonché dalla sede amministrativa, tecnica e commerciale di Milano della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1979

Il Ministro: Scotti

(10555)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Ib.Mei, con sede e stabilimento in Asti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuova Ib.Mei, con sede e stabilimento in Asti;

Visti i decreti ministeriali 21 luglio 1978, 2 gennaio 1979 e 3 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 aprile 1978 al 1° aprile 1979;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza delle condizioni che giustificano a proroga per altri sei mesi del trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Ib.Mei, con sede e stabilimento in Asti, è prolungata al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1979

Il Ministro: Scotti

(10620)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine sanitarie Foligno, in S. Eraclio di Foligno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Officine sanitarie Foligno, con sede in S. Eraclio di Foligno;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine sanitarie Foligno, con sede in S. Eraclio di Foligno, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° febbraio 1979 al 1° settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10535)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Scotto, in Vetta Consalvo di Bacoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Scotto di Vetta Consalvo di Bacoli (Napoli);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Scotto di Vetta Consalvo di Bacoli (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 settembre 1978 al 25 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10619)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Firenze della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 23 marzo 1978, 5 aprile 1978, 17 maggio 1978, 2 novembre 1978, 24 febbraio 1979 e 10 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 27 gennaio 1978 e dal 1° aprile 1978 al 26 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Firenze della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 26 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10549)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Scotto, in Vetta Consalvo di Bacoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Scotto di Vetta Consalvo di Bacoli (Napoli);

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 25 settembre 1978 al 25 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Scotto di Vetta Consalvo di Bacoli (Napoli), è prolungata al 25 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10556)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Casandrino e Reggia di Portici della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1978, 17 maggio 1978, 2 novembre 1978, 24 febbraio 1979 e 10 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 27 gennaio 1978 e dal 1° aprile 1978 al 26 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Casandrino (Napoli) e Reggia di Portici (Napoli) della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 26 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10552)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Genova della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1978, 17 maggio 1978, 2 novembre 1978, 24 febbraio 1979 e 29 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 27 gennaio 1978 e dal 1° aprile 1978 al 26 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Genova della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 26 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10550)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Palermo e Catania della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1978, 17 maggio 1978, 2 novembre 1978, 24 febbraio 1979 e 29 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 27 gennaio 1978 e dal 1° aprile 1978 al 26 maggio 1979;
Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Palermo e Catania della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 26 agosto 1979.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10553)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1979.
Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Alessandria e Varese della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;
Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;
Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1978, 17 maggio 1978, 2 novembre 1978, 24 febbraio 1979 e 10 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 27 gennaio 1978 e dal 1° aprile 1978 al 26 maggio 1979;
Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Torino e Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Alessandria e Varese della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 26 agosto 1979.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'ambito di efficacia del presente decreto ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato rispettivamente nei comuni di Alessandria e Varese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10554)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1979.
Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Torino e Settimo Torinese della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;
Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;
Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1978, 17 maggio 1978, 2 novembre 1978, 24 febbraio 1979 e 10 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 27 gennaio 1978 e dal 1° aprile 1978 al 26 maggio 1979;
Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Torino e Settimo Torinese della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 26 agosto 1979.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Torino e Settimo Torinese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10551)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nino Teli S.r.l., in Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Nino Teli S.r.l. di Torino;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nino Teli S.r.l. di Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 dicembre 1978 al 4 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dei trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10617)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore distribuzione e noleggio films operanti nel comune di Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore distribuzione e noleggio films operanti nel comune di Roma, ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 20 maggio 1978;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e che sussiste nel comune di Roma la crisi economica di cui alla summenzionata delibera del CIPI;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore distribuzione e noleggio films operanti nel comune di Roma, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal 1° gennaio 1979 al 31 marzo 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10541)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessile piemontese, in Nole.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Tessile piemontese di Nole (Torino);

Visti i decreti ministeriali 18 agosto 1978, 19 agosto 1978, 29 dicembre 1978, 30 dicembre 1978, 2 gennaio 1979 e 3 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 giugno 1977 al 18 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessile piemontese di Nole (Torino), è prolungata al 18 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10543)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nino Teli S.r.l., in Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Nino Teli S.r.l. di Torino;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 dicembre 1978 al 4 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nino Teli S.r.l. di Torino, è prolungata al 4 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10559)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iniziative valli piemontesi, stabilimento di Cafasse.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Iniziative valli piemontesi, stabilimento di Cafasse (Torino);

Visti i decreti ministeriali 14 agosto 1978, 16 agosto 1978, 2 gennaio 1979, 3 gennaio 1979. 4 gennaio 1979 e 5 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 giugno 1977 al 18 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iniziative valli piemontesi, stabilimento di Cafasse (Torino), è prolungata al 18 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10561)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Scotto, in Vetta Consalvo di Bacoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Scotto di Vetta Consalvo di Bacoli (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 13 novembre 1979 e 14 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 25 settembre 1978 al 25 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Scotto di Vetta Consalvo di Bacoli (Napoli), è prolungata al 23 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10557)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gandola Biscotti, con sede e stabilimento in Rudiano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della S.p.a. Gandola Biscotti, con sede e stabilimento in Rudiano (Brescia);

Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 luglio 1978 al 7 gennaio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gandola Biscotti, con sede e stabilimento in Rudiano (Brescia), è prolungata al 7 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10547)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gandola Biscotti, con sede e stabilimento in Rudiano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della S.p.a. Gandola Biscotti, con sede e stabilimento in Rudiano (Brescia);

Visti i decreti ministeriali 4 gennaio 1979 e 15 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 luglio 1978 al 7 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gandola Biscotti, con sede e stabilimento in Rudiano (Brescia), è prolungata al 7 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10548)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marajà, in Riva del Garda.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Marajà di Riva del Garda;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marajà di Riva del Garda, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1978 al 1° maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10618)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramica Galba S.r.l., in liquidazione, con sede e stabilimento in Castelforte.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Ceramica Galba S.r.l., con sede e stabilimento in Castelforte (Latina);

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 dicembre 1978 al 22 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramica Galba S.r.l., con sede e stabilimento in Castelforte (Latina), è prolungata al 22 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10545)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iniziative valli piemontesi, stabilimento di Cafasse.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Iniziative valli piemontesi, stabilimento di Cafasse (Torino);

Visti i decreti ministeriali 14 agosto 1978, 16 agosto 1978, 2 gennaio 1979, 3 gennaio 1979, 4 gennaio 1979, 5 gennaio 1979 e 15 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 giugno 1977 al 18 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iniziative valli piemontesi, stabilimento di Cafasse (Torino), è prolungata al 16 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10562)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessile piemontese, in Nole.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Tessile piemontese di Nole (Torino);

Visti i decreti ministeriali 18 agosto 1978, 19 agosto 1978, 29 dicembre 1978, 30 dicembre 1978, 2 gennaio 1979, 3 gennaio 1979 e 15 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 giugno 1977 al 18 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessile piemontese di Nole (Torino), è prolungata al 16 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10544)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nino Teli S.r.l., in Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Nino Teli S.r.l. di Torino;

Visti i decreti ministeriali 14 novembre 1979 e 15 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 dicembre 1978 al 4 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nino Teli S.r.l. di Torino, è prolungata al 2 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10560)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1979.

Proroga dal 1° aprile 1979 al 30 giugno 1979 del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore distribuzione e noleggio films nel comune di Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore distribuzione e noleggio films operanti nel comune di Roma, ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 20 maggio 1978;

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore distribuzione e noleggio films operanti nel comune di Roma;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore distribuzione e noleggio films operanti nel comune di Roma è prolungata dal 1° aprile 1979 al 30 giugno 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10542)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marajà, in Riva del Garda.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Marajà di Riva del Garda;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° novembre 1978 al 1° maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marajà di Riva del Garda, è prolungata al 29 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10558)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramica Galba S.r.l., in liquidazione, con sede e stabilimento in Castelforte.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Ceramica Galba S.r.l., con sede e stabilimento in Castelforte (Latina);

Visti i decreti ministeriali 15 novembre 1979 e 16 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 dicembre 1978 al 22 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramica Galba S.r.l., con sede in Castelforte (Latina), è prolungata al 22 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10546)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lind, con sede in Torino e stabilimento in Novara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Lind, con sede legale in Torino e stabilimento in Novara;

Visto il decreto ministeriale 29 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 26 febbraio 1979 al 26 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lind, con sede legale in Torino e stabilimento in Novara, è prolungata al 26 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10563)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lind, con sede in Torino e stabilimento in Novara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Lind, con sede legale in Torino e stabilimento in Novara;

Visti i decreti ministeriali 29 giugno 1979 e 17 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 26 febbraio 1979 al 26 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lind, con sede legale in Torino e stabilimento in Novara, è prolungata al 24 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10564)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1979.

Autorizzazione all'esattoria di Tortona al quietanzamento automatico dei versamenti diretti e all'adozione di uno schedario su supporti magnetici.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, che riconosce al Ministro delle finanze, su richiesta degli esattori, la facoltà di autorizzare l'adozione di sistemi di scritturazione meccanografici ed elettronici diversi da quelli prescritti;

Vista l'istanza con la quale la Cassa di risparmio di Tortona, quale titolare della locale esattoria consorziale, ha chiesto l'autorizzazione all'adozione di un sistema di scritturazione meccanizzato per il rilascio delle quietanze dei versamenti diretti, nonchè ad adottare, in sostituzione dello schedario cartaceo, uno schedario su supporti magnetici;

Preso atto del parere favorevole alla emanazione del provvedimento espresso dai competenti organi periferici, e ritenuto che per la menzionata esattoria consorziale di Tortona, in relazione alle caratteristiche delle apparecchiature elettroniche con le quali il servizio esattoriale verrà espletato, ricorrono le condizioni per la deroga prevista dal citato art. 29;

Decreta:

Articolo unico

La Cassa di risparmio di Tortona, quale titolare della locale esattoria consorziale, è autorizzata, per la riscossione dei versamenti diretti, a rilasciare le quietanze col sistema automatico, mediante l'utilizzazione del bollettario mod. 12, modul. F. Imposte 512.

L'autorizzazione decorre dal 1° gennaio 1980, ovvero dal giorno successivo alla data del verbale di consegna dei bollettari di cui è previsto l'uso, qualora tale consegna avvenga in data posteriore al 1° gennaio 1980.

La Cassa di risparmio anzidetta è, altresì, autorizzata alla sostituzione dello schedario cartaceo di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, con uno schedario su supporti magnetici, con l'obbligo di riprodurre su carta le schede dei contribuenti ad ogni richiesta dell'Amministrazione finanziaria, indipendentemente dalla prevista trasmissione annuale all'ufficio delle imposte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

(10530)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1979.

Autorizzazione all'esattoria di Viterbo al quietanzamento automatico dei versamenti diretti e all'adozione di uno schedario su supporti magnetici.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, che riconosce al Ministro delle finanze, su richiesta degli esattori, la facoltà di autorizzare l'adozione di sistemi di scritturazione meccanografici ed elettronici per le riscossioni sia mediante versamenti diretti, sia mediante ruoio;

Vista l'istanza con la quale il Banco di Santo Spirito S.p.a., quale titolare dell'esattoria consorziale di Viterbo, ha chiesto l'autorizzazione all'adozione di un sistema di scritturazione meccanizzato per il rilascio delle quietanze dei versamenti diretti, nonché ad adottare, in sostituzione dello schedario cartaceo, uno schedario su supporti magnetici;

Preso atto del parere favorevole alla emanazione del provvedimento espresso dai competenti organi periferici e ritenuto che per la menzionata esattoria consorziale di Viterbo ricorrono le condizioni per la deroga prevista dal citato art. 29;

Decreta:

Articolo unico

Il Banco di Santo Spirito, quale titolare dell'esattoria consorziale di Viterbo, è autorizzato, per la riscossione dei versamenti diretti, a rilasciare le quietanze col sistema automatico, mediante l'utilizzazione del bollettario mod. 13, modul. F. Imposte 513.

L'autorizzazione decorre dal 1° gennaio 1980, ovvero dal giorno successivo alla data del verbale di consegna dei bollettari di cui è previsto l'uso, qualora tale consegna avvenga in data posteriore al 1° gennaio 1980.

L'Istituto anzidetto è, altresì, autorizzato alla sostituzione dello schedario cartaceo di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, con uno schedario su supporti magnetici, con l'obbligo di riprodurre su carta le schede dei contribuenti ad ogni richiesta dell'Amministrazione finanziaria, indipendentemente dalla prevista trasmissione annuale all'ufficio delle imposte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

(10533)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1979.

Autorizzazione all'esattoria di Carpi al quietanzamento automatico dei versamenti diretti e all'adozione di uno schedario su supporti magnetici.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, che riconosce al Ministro delle finanze, su richiesta degli esattori, la facoltà di autorizzare l'adozione di sistemi di scritturazione meccanografici ed elettronici diversi da quelli prescritti;

Vista l'istanza con la quale la Cassa di risparmio di Carpi, quale titolare della locale esattoria comunale, ha chiesto l'autorizzazione all'adozione di un sistema di scritturazione meccanizzato per il rilascio delle quietanze dei versamenti diretti, nonché ad adottare, in sostituzione dello schedario cartaceo, uno schedario su supporti magnetici;

Ritenuto che nei confronti della predetta Cassa di risparmio e per la menzionata esattoria di Carpi, in relazione alle caratteristiche delle apparecchiature elettroniche con le quali il servizio esattoriale verrà espletato, ricorrono le condizioni per la deroga prevista dal citato art. 29;

Preso atto che i competenti organi periferici, nell'esprimere il proprio parere favorevole alla emana-

zione del provvedimento, hanno assicurato la perfetta rispondenza delle apparecchiature anzidette ai requisiti di garanzia della regolarità della gestione esattoriale, nonché degli interessi dei contribuenti;

Decreta:

Articolo unico

La Cassa di risparmio di Carpi, quale titolare della locale esattoria comunale, è autorizzata, per la riscossione dei versamenti diretti, a rilasciare le quietanze col sistema automatico, mediante l'utilizzazione del bollettario mod. 12, modul. F. Imposte 512.

L'autorizzazione decorre dal 1° gennaio 1980, ovvero dal giorno successivo alla data del verbale di consegna dei bollettari di cui è previsto l'uso, qualora tale consegna avvenga in data posteriore al 1° gennaio 1980.

La predetta Cassa di risparmio è, altresì, autorizzata alla sostituzione dello schedario cartaceo di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, con uno schedario su supporti magnetici, con l'obbligo di riprodurre su carta le schede dei contribuenti ad ogni richiesta dell'Amministrazione finanziaria, indipendentemente dalla prevista trasmissione annuale all'ufficio delle imposte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

(10531)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1979.

Autorizzazione all'esattoria di Taranto al quietanzamento automatico dei versamenti diretti e all'adozione di uno schedario su supporti magnetici.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, che riconosce al Ministro delle finanze, su richiesta degli esattori, la facoltà di autorizzare l'adozione di sistemi di scritturazione meccanografici ed elettronici diversi da quelli prescritti;

Vista l'istanza con la quale il Banco di Roma S.p.a., quale titolare dell'esattoria comunale di Taranto, ha chiesto l'autorizzazione all'adozione di un sistema di scritturazione meccanizzata per il rilascio delle quietanze dei versamenti diretti, nonché ad adottare, in sostituzione dello schedario cartaceo, uno schedario su supporti magnetici;

Ritenuto che nei confronti del predetto Istituto e per la menzionata esattoria di Taranto, in relazione alle caratteristiche delle apparecchiature elettrocontabili con le quali il servizio esattoriale verrà espletato, ricorrono le condizioni per la deroga prevista dal citato art. 29;

Preso atto che i competenti organi periferici, nell'esprimere il proprio parere favorevole alla emanazione del provvedimento, hanno assicurato la perfetta rispondenza delle apparecchiature anzidette ai requisiti di garanzia della regolarità della gestione esattoriale, nonché degli interessi dei contribuenti;

Decreta:

Articolo unico

Il Banco di Roma, quale titolare dell'esattoria comunale di Taranto, è autorizzato, per la riscossione dei versamenti diretti, a rilasciare le quietanze col sistema automatico, mediante l'utilizzazione del bollettario mod. 13, modul. F. Imposte 513.

L'autorizzazione decorre dal 1° gennaio 1980, ovvero dal giorno successivo alla data del verbale di consegna dei bollettari di cui è previsto l'uso, qualora tale consegna avvenga in data posteriore al 1° gennaio 1980.

Il Banco anzidetto è, altresì, autorizzato alla sostituzione dello schedario cartaceo di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, con uno schedario su supporti magnetici, con l'obbligo di riprodurre su carta le schede dei contribuenti ad ogni richiesta dell'Amministrazione finanziaria, indipendentemente dalla prevista trasmissione annuale all'ufficio delle imposte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

(10532)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1979.

Autorizzazione all'esattoria di Lucca-Capannori al quietanzamento automatico dei versamenti diretti e all'adozione di uno schedario su supporti magnetici.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, che riconosce al Ministro delle finanze, su richiesta degli esattori, la facoltà di autorizzare l'adozione di sistemi di scritturazione meccanografici ed elettronici diversi da quelli prescritti;

Vista l'istanza con la quale la Cassa di risparmio di Lucca, quale titolare dell'esattoria consorziale di Lucca-Capannori, ha chiesto l'autorizzazione all'adozione di un sistema di scritturazione meccanizzata per il rilascio delle quietanze dei versamenti diretti, nonché ad adottare, in sostituzione dello schedario cartaceo, uno schedario su supporti magnetici;

Ritenuto che nei confronti della predetta Cassa di risparmio e per la menzionata esattoria di Lucca-Capannori, in relazione alle caratteristiche delle apparecchiature elettrocontabili con le quali il servizio esattoriale verrà espletato, ricorrono le condizioni per la deroga prevista dal citato art. 29;

Preso atto che i competenti organi periferici, nell'esprimere il proprio parere favorevole alla emanazione del provvedimento, hanno assicurato la perfetta rispondenza delle apparecchiature anzidette ai requisiti di garanzia della regolarità della gestione esattoriale, nonché degli interessi dei contribuenti;

Decreta:

Articolo unico

La Cassa di risparmio di Lucca, quale titolare dell'esattoria consorziale di Lucca-Capannori, è autorizzata, per la riscossione dei versamenti diretti, a rilasciare le quietanze col sistema automatico.

L'autorizzazione decorre dal 1° gennaio 1980 o, se posteriore, dal giorno successivo alla data del verbale di consegna dei bollettari mod. 12, modul. F. Imposte 512, dei quali è prescritta l'utilizzazione.

La predetta Cassa di risparmio è, altresì, autorizzata alla sostituzione dello schedario cartaceo di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, con uno schedario su supporti magnetici, con l'obbligo di riprodurre su carta le schede dei contribuenti ad ogni richiesta dell'Amministrazione finanziaria, indipendentemente dalla prevista trasmissione annuale all'ufficio delle imposte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

(10529)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1979.

Accertamento della variazione percentuale dell'indice del costo della vita ai fini dell'applicazione della disciplina nella perequazione automatica delle pensioni erogate dal Fondo previdenziale degli spedizionieri doganali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, concernente il riconoscimento della professione di spedizioniere doganale e la istituzione dell'albo professionale e del Fondo previdenziale degli spedizionieri doganali;

Vista la legge 4 marzo 1969, n. 88, con la quale viene modificato l'art. 15 della citata legge 22 dicembre 1960, n. 1612;

Visti gli articoli 31 e 40 del decreto ministeriale 30 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 24 novembre 1973, i quali prevedono le modalità per gli aumenti delle pensioni degli spedizionieri doganali in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 1° settembre 1979;

Considerato che l'indice medio del costo della vita, confrontando i periodi compresi rispettivamente tra i mesi di luglio 1976 e giugno 1977 ed i mesi di luglio 1977 e giugno 1978, è aumentato nella misura del 14,02 per cento;

Ritenuto che tale indice medio di aumento del costo della vita risulta confermato con nota n. 14621 del 23 luglio 1979 dall'Istituto centrale di statistica;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1979 le pensioni erogate dal Fondo previdenziale degli spedizionieri doganali previste dall'art. 24 del decreto ministeriale 30 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 24 novembre 1973, sono aumentate del 14,02 per cento del loro ammontare.

Roma, addì 27 novembre 1979

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

(10690)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1979.

Abilitazione alla Banca popolare di Bergamo a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio con la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 novembre 1976, n. 796, relativa alla garanzia statale per i rischi di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla C.E.C.A. e dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1978 che reca norme di attuazione della citata legge 30 novembre 1976, n. 796;

Vista la domanda del 12 novembre 1979, con la quale la Banca popolare di Bergamo, con sede in Bergamo, piazza Vittorio Veneto n. 8, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della citata legge 30 novembre 1976, n. 796, l'abilitazione a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia statale per i rischi di cambio con la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.);

Visto il bilancio al 31 dicembre 1978 della Banca popolare di Bergamo;

Vista la dichiarazione rilasciata in data 24 ottobre 1979 dalla camera di commercio di Bergamo;

Vista la nota del 25 ottobre 1979, con la quale la Banca d'Italia ha rilasciato il proprio nulla osta per l'assunzione di prestiti in valuta estera con la Comunità europea del carbone e dell'acciaio da parte della Banca popolare di Bergamo;

Ritenuto che la domanda e la documentazione presentate sono conformi alle disposizioni della legge n. 796/1976 e del decreto ministeriale 11 gennaio 1978;

Decreta:

La Banca popolare di Bergamo, con sede in Bergamo, piazza V. Veneto, n. 8, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione bancaria, è abilitata, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio, con la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(10658)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2454/79 della commissione, dell'8 novembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2455/79 della commissione, dell'8 novembre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2456/79 della commissione, dell'8 novembre 1979, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2457/79 della commissione, dell'8 novembre 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2458/79 della commissione, dell'8 novembre 1979, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2459/79 della commissione, del 6 novembre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1251/78 per quanto concerne taluni prodotti tessili originari di Malta.

Regolamento (CEE) n. 2460/79 della commissione, dell'8 novembre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 2104/75 per quanto concerne le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 2461/79 della commissione, dell'8 novembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2462/79 della commissione, dell'8 novembre 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2463/79 della commissione, dell'8 novembre 1979, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 2464/79 della commissione, dell'8 novembre 1979, recante sospensione temporanea della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2465/79 della commissione, dell'8 novembre 1979, che sottopone a restrizioni quantitative le importazioni di filati di cotone originari della Turchia.

Pubblicati nel n. L 280 *del* 9 *novembre* 1979.

(263/C)

Regolamento (CEE) n. 2466/79 della commissione, dell'8 novembre 1979, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 283 *del* 12 *novembre* 1979.

(264/C)

Regolamento (CEE) n. 2467/79 della commissione, del 29 ottobre 1979, relativo alle domande di contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, per progetti di miglioramento delle infrastrutture in talune zone rurali.

Regolamento (CEE) n. 2468/79 della commissione, del 29 ottobre 1979, relativo alle domande di contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, per programmi speciali forestali in alcune zone mediterranee della Comunità.

Pubblicati nel n. L 286 *del* 14 *novembre* 1979.

(265/C)

Regolamento (CEE) n. 2469/79 della commissione, del 9 novembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2470/79 della commissione, del 9 novembre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2471/79 della commissione, del 9 novembre 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2472/79 della commissione, del 7 novembre 1979, relativo al regime applicabile alle importazioni nel Benelux e in Danimarca di abiti interi (categoria 26) e di gonne (categoria 27) originarie della Tailandia.

Regolamento (CEE) n. 2473/79 della commissione, del 9 novembre 1979, relativo ad una gara per la mobilitazione di fiocchi d'avena destinati al Catholic Relief Services a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2474/79 della commissione, del 9 novembre 1979, relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata al Catholic Relief Services a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2475/79 della commissione, del 9 novembre 1979, relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2476/79 della commissione, del 9 novembre 1979, relativo ad una gara per la mobilitazione di semolino di granturco destinato all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2477/79 della commissione, del 9 novembre 1979, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso semilavorato a grani lunghi destinato all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2478/79 della commissione, del 9 novembre 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 262/79 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e altri prodotti alimentari, per quanto concerne le paste crude.

Regolamento (CEE) n. 2479/79 della commissione, del 9 novembre 1979, relativo alla distillazione, per la campagna 1979-80, dei vini atti a produrre talune acqueviti con denominazione di origine.

Regolamento (CEE) n. 2480/79 della commissione, del 9 novembre 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2426/79 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 2481/79 della commissione, del 9 novembre 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2482/79 della commissione, del 9 novembre 1979, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili allo zucchero e agli sciroppi di barbabietola o di canna esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2483/79 della commissione, del 9 novembre 1979, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 2484/79 della commissione, del 9 novembre 1979, che modifica le restituzioni all'esportazione, come tali, dello zucchero bianco e dello zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2485/79 della commissione, del 9 novembre 1979, che modifica le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 2486/79 della commissione, del 9 novembre 1979, che modifica il tasso di restituzione applicabile all'isoglucosio esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2487/79 della commissione, del 9 novembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 281 *del* 10 *novembre* 1979.

(266/C)

Regolamento (CEE) n. 2488/79 della commissione, del 12 novembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2489/79 della commissione, del 12 novembre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2490/79 della commissione, del 9 novembre 1979, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso semilavorato a grani lunghi destinato al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2491/79 della commissione, del 9 novembre 1979, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani lunghi destinato al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2492/79 della commissione, del 12 novembre 1979, recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 557/79, recante modalità d'applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2493/79 della commissione, del 12 novembre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 3134/78 recante modalità d'applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva per la campagna 1978-79.

Pubblicati nel n. L 284 *del* 13 *novembre* 1979.

(267/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 49/1979. Prezzi delle specialità medicinali. Revisione primi prezzi

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza 1° giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 13/1978, 18/1978, 40/1978, 44/1978, 46/1978, 48/1978, 49/1978, 4/1979, 6/1979 e 7/1979;

Vista la delibera del C.I.P.E. in data 27 luglio 1978;

Preso atto della relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 26 luglio 1979;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato A.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione, quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 23 ottobre 1979

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

ALLEGATO *A*/NR

	Numero di registrazione	Prezzo
Andergin - Isom	—	—
15 tav vag	24061	11.480
pom 30 g	24061/A	5.680
loz 30 ml	24061/B	6.060
Estriolo Orma - Orma		
5 f liof + 5 f	24041	3.340
6 ovuli	24041/A	1.440
30 perle	24041/B	2.280
Ig Rho «Sclavo» - Sclavo		
fl 1 ml	23466	10.880
fl 2 ml	23466	20.460
fl 3 ml	23466	30.950
Sinosid - Sifi		
pom oft 5 g	23812/A	820
pom oft 10 g	23812/A	1.010
Vacc. Behringwerke contro il colera - Istituto Behring		
f 1 ml	23848	1.050
f 10 ml	23848	4.130
f 50 ml	23848	16.780
Valsera - Polifarma		
30 cpr 2 mg	24051	2.000

ALLEGATO *A*/MOD

SERIE		
Epatocorten Urto - Gibipharma		
6 f liof + 6 f solv	9774/2	5.050
10 f liof + 10 f solv	9774/2	7.470
Epatomaster Cortex - Coli		
«200» im 6 fl 3 ml	22912/3	4.550
«200» im 10 fl 3 ml	22912/3	7.100
Neg-Gram 1000 - Winthrop		
20 cpr	20321/1	4.500
30 cpr	20321/1	6.340

	Numero di registrazione	Prezzo
CATEGORIE	—	—
Alius - Scharper		
gtt 15 ml	22419/B	1.050
Gefarnax - De Angeli		
gtt 20 ml	22590/A	2.760
Sinecod - Bonomelli Hommel		
«ritardo» 20 conf	21483/C	1.190
Vedrin - Polifarma		
«flebo» 5 f 10 ml	18852/B	2.240
«retard 500» 50 conf	18852/C	1.770
NUOVE CONFEZIONI		
Albumina umana Behringwerke - Istituto Behring		
fl 50 ml 20%	11544	47.730
Bioepar 200 - Ripari Gero		
6 fl 4 ml	18854	6.640
Brufen - Formenti		
10 supp 600 mg	22593/A1	2.750
Calmante Fort - Fort		
4 cts	9210	220
4 cpr	9210/A	280
16 cpr	9210/A	740
Enterostop - Schiapparelli		
10 cpr	12577	1.390
20 cpr	12577	2.200
Eritrocina - Abbott		
12 cpr 500 mg	7893/2	3.570
Gefarnax - De Angeli		
fte 50 cps	22590/1	7.230
Lysalgo - Schiapparelli		
30 cps	21015	1.160
10 supp	21015/A	1.460
Magnesiocarbina - Firma		
6 amp liof + 6 f solv	14393/2	2.910
10 amp liof + 10 f solv	14393/2	3.860
Mucolysin - Proter		
grat 30 bust	23380/B	3.980
Silomat - Boehringer Ingelheim		
im 10 f 2 ml	13344/A	1.850
Spasmisolvina - Dessy		
5 supp 1,5 g	19339/B	890
Trimax - Winthrop		
50 cpr	22947	1.460
Uman gamma - Biagini		
im 1 fl 5 ml	21113	12.150
MODIFICHE DI CONFEZIONE		
Adenofosfina - Cifa		
«1000» im 6 f + 6 f	17587/1	2.470
Hypaque - Winthrop		
50% fl 20 ml	10334	2.920
50% fl 30 ml	10334/1	3.930
MODIFICHE DI COMPOSIZIONE		
Bioepar 200 - Ripari Gero		
10 fl 4 ml	18854	10.420
Biotassina - Ucm Difme		
iniett 10 f liof + 10 f	8381/C	3.380
os 8 amp 10 ml	8381/F	2.170
os 24 amp 10 ml	8381/F	4.290
Fegacorten 100 - Pulitzer		
10 f liof + 10 f	19352	7.940
Neutrose Vichy - Lirca		
63 cpr	6483	1.090
MODIFICA DI CONFEZIONAMENTO		
Liovax - Sclavo		
fl liof 4 dosi	8026/A	1.400
fl liof 10 dosi	8026/A	1.770
MODIFICA DI FORMA FARMACEUTICA E CONFEZIONAMENTO		
Magnesiocarbina - Firma		
3 amp liof + 3 f	14393/2	1.860

(10693)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 234

Corso dei cambi del 30 novembre 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	815,10	815,10	814,90	815,10	815 —	815,05	815 —	815,10	815,10	815,10
Dollaro canadese	696,70	696,70	696,50	696,70	696,60	696,65	696,55	696,70	696,70	696,70
Marco germanico	471,41	471,41	471,25	471,41	471,25	471,40	471,38	471,41	471,41	471,40
Fiorino olandese	422,85	422,85	422,50	422,85	422,40	422,80	422,95	422,85	422,85	422,85
Franco belga	28,962	28,962	28,98	28,962	28,45	28,95	28,96	28,962	28,962	28,95
Franco francese	200,26	200,26	200,40	200,26	200,25	200,25	200,28	200,26	200,26	200,25
Lira sterlina	1789,80	1789,80	1791 —	1789,80	1788,30	1789,75	1790,30	1789,80	1789,80	1789,80
Lira irlandese	1737 —	1737 —	1739 —	1737 —	1737,15	—	1736 —	1737 —	1737 —	—
Corona danese	153,46	153,46	152,90	153,46	152,50	153,45	152,70	153,46	153,46	153,45
Corona norvegese	164 —	164 —	164 —	164 —	163,90	164 —	164,30	164 —	164 —	164 —
Corona svedese	195,04	195,04	195 —	195,04	194,90	195,02	195,15	195,04	195,04	195,05
Franco svizzero	506,48	506,48	509 —	506,48	507,55	506,45	507,15	506,48	506,48	506,50
Scellino austriaco	65,372	65,372	65,40	65,372	65,40	65,35	65,445	65,372	65,372	65,37
Escudo portoghese	16,45	16,45	16,38	16,45	16,40	16,40	16,37	16,45	16,45	16,45
Peseta spagnola	12,287	12,287	12,27	12,287	12,27	12,25	12,85	12,287	12,287	12,28
Yen giapponese	3,268	3,268	3,27	3,268	3,267	3,25	3,275	3,268	3,268	3,26

Media dei titoli del 30 novembre 1979

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70,550
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	88,900
» 5,50% » » 1968-83	84,600
» 5,50% » » 1969-84	81,625
» 6% » » 1970-85	80,950
» 6% » » 1971-86	77,950
» 6% » » 1972-87	76,725
» 9% » » 1975-90	81.900
» 9% » » 1976-91	83,350
» 10% » » 1977-92	88,675
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	81,250
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1978/80	100 —
» » » » 1- 3-1978/80	100 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	100 —
» » » » 1- 8-1978/80	99,95
» » » » 1-10-1978/80	99,975
» » » » 1- 3-1979/81	99,900
Buoni Tesoro Nov. 5,50% 1- 1-1980	99,300
» » Pol. 9% 1- 1-1980	99,600
» » » 10% 1- 1-1981	97,025
» » Nov. 5,50% 1- 4-1982	86,250
» » Pol. 12% 1- 1-1982	97,875
» » » 12% 1- 4-1982	97,825
» » » 12% 1-10-1983	96,525
» » » 12% 1- 1-1984	96,500
» » » 12% 1- 4-1984	96,500
» » » 12% 1-10-1987	95,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 novembre 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	815,05
Dollaro canadese	696,625
Marco germanico	471,395
Fiorino olandese	422,90
Franco belga	28,961
Franco francese	200,27
Lira sterlina	1790,05
Lira irlandese	1736,50
Corona danese	153,08
Corona norvegese	164,15
Corona svedese	195,095
Franco svizzero	506,815
Scellino austriaco	65,408
Escudo portoghese	16,41
Peseta spagnola	12,286
Yen giapponese	3,271

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso speciale, per esami, a trentuno posti per la nomina a primo dirigente nel ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario al n. 10 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, in data 3 dicembre 1979 pubblica il decreto ministeriale 26 novembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre stesso anno, registro n. 24, foglio n. 51, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso speciale, per esami, a trentuno posti per la nomina a primo dirigente nel ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 29 dicembre 1978.

(10701)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Milano

Con decreto 15 ottobre 1979, n. 2283/Sanità, del presidente della giunta regionale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle seguenti sedi farmaceutiche vacanti e disponibili per il privato esercizio nella provincia di Milano:

farmacie rurali: Segrate sede n. 6;

farmacie urbane: Brugherio sede n. 5; Buccinasco sede n. 2; Cernusco sul Naviglio sede n. 5; Corsico sede n. 8; Corsico sede n. 11; Gorgonzola sede n. 3; Milano sede n. 343; Milano sede 352; Nova Milanese sede n. 4; Novate Milanese sede n. 4.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all'ufficio del medico provinciale di Milano, corso Italia n. 52, entro e non oltre le ore 12,30 del 29 febbraio 1980.

Gli interessati possono prendere visione del bando di concorso presso l'ufficio del medico provinciale di Milano, o presso l'assessorato alla sanità della regione Lombardia, via Pontaccio n. 10, Milano, o presso ciascun comune in cui le sedi farmaceutiche sono poste a concorso.

(10138)

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Pavia

Con decreto 15 ottobre 1979, n. 2282/Sanità, del presidente della giunta regionale è stato bandito pubblico concorso, per *titoli ed esami, per il conferimento delle seguenti sedi farma*ceutiche vacanti e disponibili per il privato esercizio nella provincia di Pavia:

farmacie rurali: Borgo San Siro sede unica; Canneto Pavese sede unica; Giussago sede unica; Mezzana Bigli sede unica; Semiana sede unica; Zerbolò sede unica;

farmacie urbane: Voghera sede n. 11.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all'ufficio del medico provinciale di Pavia, viale Matteotti n. 73, entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 29 febbraio 1980.

Gli interessati possono prendere visione del bando di concorso presso l'ufficio del medico provinciale di Pavia, o presso l'assessorato regionale alla sanità della regione Lombardia, via Pontaccio n. 10, Milano, o presso ciascun comune in cui le sedi farmaceutiche sono poste a concorso.

(10139)

OSPEDALE CIVILE DI CASARANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di nefrologia e dialisi;

tre posti di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Casarano (Lecce).

(4076/S)

ISTITUTO NEUROLOGICO « C. BESTA » DI MILANO

Concorso ad un posto di aiuto di neuroradiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di neuroradiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(4071/S)

OSPEDALI RIUNITI « V. LEONARDI - E. RIBOLI » DI LAVAGNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e due posti di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lavagna (Genova).

(4074/S)

OSPEDALE « SIRAI » DI CARBONIA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'ente in Carbonia (Cagliari).

(4106/S)

OSPEDALI RIUNITI DI JESI

Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Jesi (Ancona).

(4098/S)

OSPEDALI RIUNITI DELLA PROVINCIA DI MATERA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia presso l'ospedale di Matera.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale, sezione concorsi, dell'ente in Matera.

(4070/S)

ISTITUTO DERMOPATICO DELL'IMMACOLATA DI ROMA

Concorso ad un posto di primario di anestesia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Roma.

(4083/S)

OSPEDALE « E. E T. AGNELLI » DI FENESTRELLE

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fenestrelle (Torino).

(4104/S)

OSPEDALE CIVILE « A. PUGLIESE » DI CATANZARO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia pediatrica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia pediatrica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catanzaro.

(4068/S)

ARCISPEDALE « S. MARIA NUOVA » DI REGGIO EMILIA

Concorso ad un posto di primario della divisione oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di oculistica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Reggio Emilia.

(4069/S)

OSPEDALE « SS.MO ROSARIO » DI VENAFRO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Venafro (Isernia).

(4081/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del servizio di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di radiologia (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Venafro (Isernia).

(4082/S)

SPEDALI RIUNITI « S. MARIA MADDALENA » DI VOLTERRA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia;
un posto di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di pediatria;
un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Volterra (Pisa).

(4075/S)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI MODENA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale presso l'ospedale civile;

un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche presso il policlinico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale, ufficio concorsi, dell'ente in Modena.

(4077/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO » DI S. DANIELE DEL FRIULI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in S. Daniele del Friuli (Udine).

(4078/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI » DI CHIAROMONTE

Concorso ad un posto di assistente della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Chiaromonte (Potenza).

(4065/S)

OSPEDALE « P. MARINI » DI PETRITOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Petritoli (Ascoli Piceno).

(4079/S)

OSPEDALE DI GARDONE VAL TROMPIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Gardone Val Trompia (Brescia).

(4080/S)

OSPEDALE « F. PALASCIANO » DI CAPUA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, per il pronto soccorso, a:

un posto di aiuto di radiologia;

due posti di aiuto e due posti di assistente di medicina generale;

quattro posti di assistente di chirurgia generale;

due posti di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Capua (Caserta).

(4072/S)

OSPEDALE « PRINCIPESSA DI PIEMONTE » DI TAURIANOVA

Concorso ad un posto di assistente O.R.L.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente O.R.L..

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Taurianova (Reggio Calabria).

(4067/S)

OSPEDALE « S. MARIA DEL PRATO » DI FELTRE

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Feltre (Belluno).

(4066/S)

OSPEDALE « LEOPOLDO, MARIA, MANNY DEL BALZO SQUILLACIOTI E F. TEOTINO » DI LOCRI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario e un posto di aiuto di istologia e anatomia patologica;

un posto di primario e un posto di aiuto del centro trasfusionale;

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto di ortopedia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Locri (Reggio Calabria).

(4073/S)

FRANCESCO SAVERIO FORTUNA, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100793310)